

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

STATUTO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano.
2. L'Unione è composta dai Comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
3. L'Unione è dotata di autonomia normativa, organizzativa e finanziaria e ha potestà statutaria e regolamentare. Esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dai Comuni che ne fanno parte.

Art. 2 – Sede

1. L'Unione ha sede in Serdiana, Via Einaudi 10.
2. I suoi organi ed uffici possono riunirsi o essere situati anche in luogo diverso, purché nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'Unione è dotata di un proprio logo così strutturato: su un quadrato a sfondo bianco sono inseriti: nella parte bassa delle onde di colore verde, su cui poggiano un albero da cui pendono, a sinistra delle foglie (di colore verde) e dei frutti di ulivo (di colore violaceo), e a destra, delle foglie di vite (di colore verde) e un grappolo d'uva (di colore violaceo); nella parte alta a destra sono riportate in forma stilizzata due cassette di colore marrone.
4. L'Assemblea dei Sindaci potrà deliberare il cambiamento della sede legale e il logo adottato.

Art. 3 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione, in relazione alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, perseguendo la progressiva integrazione dei comuni che la costituiscono, attraverso la sussidiarietà fra gli enti e tenendo conto della loro vocazione e peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, delle leggi, statali e regionali, sulle autonomie locali, del presente statuto e dei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 4 - Obiettivi programmatici

In attuazione del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del

territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;

b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

d) favorire l'integrazione fra le diverse realtà territoriali;

e) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovra-comunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione;

f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Art. 5 - Criteri generali dell'attività amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.

2. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. L'Unione: a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; b) uniforma i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; c) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione.

Art. 6 - Funzioni dell'Unione

I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici.

Art. 7 - Modalità di attribuzione di funzioni e servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui al precedente articolo 6 del presente Statuto viene effettuato a condizione che il trasferimento sia attuato da almeno la metà dei comuni dell'Unione.

2. Il trasferimento delle funzioni o servizi viene deliberato con l'approvazione, a maggioranza semplice, dei consigli comunali dei comuni aderenti e, entro 30 giorni, dall'Assemblea dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- a) il contenuto della funzione o del servizio trasferiti;
- b) i rapporti finanziari tra gli enti;
- c) i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la periodicità e i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
- e) l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- f) la modalità di recesso.

Il trasferimento si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione.

3. La definizione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al comune competenze amministrative residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.
4. L'Unione subentra ai comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera dell'Assemblea dell'Unione con la quale si perfeziona tale trasferimento.
5. La gestione delle funzioni e dei servizi potrà essere svolta per sub-ambiti territoriali, da costituirsi mediante lo strumento della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.
Il sub ambito è formato da almeno 2 comuni.
La convenzione stabilisce il Comune capofila e regola i rapporti fra i comuni.
6. Possono altresì essere affidate all'Unione attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei comuni che la costituiscono ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate.
7. L'Unione può, altresì, stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n.267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti o siano ad essi complementari.
8. I servizi che istituzionalmente o per disposizione di legge non possono essere trasferiti perché devono essere garantiti dal singolo comune, possono essere oggetto di gestione associata con l'Unione, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 8- Revoca di singole funzioni e/o servizi

1. La revoca da parte del Comune di singole funzioni o servizi già trasferiti all'Unione, è deliberata unilateralmente dal Consiglio Comunale, indicando la causa che l'ha determinata, entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune che esercita la revoca è obbligato ad accollarsi la quota di propria competenza di attività e/o passività per il servizio o funzione revocati, da determinarsi in base alla valutazione dell'Assemblea dei Sindaci.
3. Nell'assunzione di rapporti obbligatori verso terzi l'Unione dovrà disporre espressamente in merito alla possibilità di revoca da parte di uno o più Comuni.
4. E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata.

Art. 9 - Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di almeno la metà più uno dei comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Le deliberazioni dei consigli comunali sono recepite dall'Assemblea dei Sindaci.
3. Le deliberazioni disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento che non potrà avere efficacia che a partire dall'anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei comuni nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse patrimoniali, strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionali e degli eventuali accordi convenzionali.
4. A seguito dello scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
5. In caso di scioglimento il personale dell'Unione viene trasferito prioritariamente nei comuni che la costituiscono previa intesa tra l'Unione e i Comuni medesimi.

6. Quando le parti non raggiungono un accordo in merito alla successione nei beni mobili ed immobili e nei rapporti giuridici in essere, al fine di garantire la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, al riparto provvede, con potere sostitutivo, la Regione.

Art. 10 - Adesioni e Recesso

1. I Comuni, che intendono aderire all'Unione presentano richiesta previa deliberazione del Consiglio Comunale, assunta con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame dell'Assemblea dei Sindaci, che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei componenti.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diversa volontà dell'Assemblea dei Sindaci espressa a maggioranza assoluta. L'adesione è comunque subordinata alla approvazione delle modifiche statutarie.
4. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. Il recesso deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
Dalla data di efficacia del recesso decadono anche i rappresentanti del comune recedente in seno agli organi dell'Unione.
6. A seguito del recesso ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
7. Il Comune che recede è tenuto ad accollarsi le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi e degli obblighi di propria competenza relativi ai rapporti obbligatori ancora in corso di esecuzione al momento del recesso fino alla scadenza contrattuale degli stessi, continuando a usufruire dei relativi servizi.
8. In caso di recesso il comune rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Unione costituito con i contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio dell'Unione costituito con i contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
9. La liquidazione dei rapporti fra il comune che recede e l'Unione può essere demandata a una commissione composta da tre membri, uno nominato dal comune recedente, uno dall'Unione e uno dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Art. 11 - Organi

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) l'Assemblea dei Sindaci;

- b) la Giunta;
 - c) il Presidente
2. Gli organi dell'Unione sono formati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da amministratori in carica nei comuni associati ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni ed indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 12 - L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'Unione.
2. Il Presidente informa periodicamente l'Assemblea sull'andamento dell'Unione o di singoli settori di attività, relazionando sulla base di indicatori che consentono di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi dell'Assemblea.
3. L'Assemblea dei Sindaci ha competenza in merito a:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione e la revoca della Giunta dell'Unione e dei suoi componenti;
 - la nomina del Revisore dei conti;
 - l'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché degli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune;
 - l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;
 - l'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - l'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;
 - la verifica delle istanze di adesione di nuovi Enti;
 - la determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
 - l'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari.

Art. 13 - Composizione

1. L'Assemblea è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato, scelto fra i Consiglieri Comunali.

2. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal componente più anziano d'età, l'Assemblea procede, quale primo atto, al suo formale insediamento, quindi alla elezione del Presidente e della Giunta dell'Unione.
3. L'espressione di voto in Assemblea è paritario.
4. I componenti dell'Assemblea dei Sindaci restano in carica sino alla scadenza del loro mandato presso il rispettivo Comune o nel caso di Consigliere Comunale delegato dal Sindaco, fino alla scadenza e/o alla revoca della delega da parte del Sindaco.
5. L'Assemblea si rinnova in concomitanza con le elezioni comunali di uno o più dei Comuni aderenti.
6. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Art. 14 - Funzionamento

1. L'Assemblea può dotarsi di apposito Regolamento per la disciplina del proprio funzionamento per la parte non disciplinata dal presente Statuto.

Art. 15 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. Il numero legale per poter validamente deliberare è costituito dalla maggioranza dei componenti assegnati.

Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende respinta.

3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
4. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 16 - Giunta

1. La Giunta è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea dei Sindaci.

2. L'Assemblea dei Sindaci elegge al suo interno la Giunta, formata da quattro componenti oltre il Presidente, in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei Comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'Assemblea.
3. Ogni componente può esprimere fino a quattro preferenze e risultano eletti i primi quattro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti della Giunta durano in carica un anno.
5. Al fine di garantire la rappresentanza di tutti i sei Comuni associati, ferme restanti le modalità di voto di cui al 3 comma, ad ogni rinnovo la composizione del Giunta dovrà prevedere l'inserimento del rappresentante del Comune non rappresentato l'anno precedente, salvo espressa rinuncia. Il rappresentante del Comune temporaneamente escluso può partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto.
6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 17 - Competenze

1. La Giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite dalla normativa alla Giunta comunale, in particolare quelle attribuite ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e le funzioni di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti / responsabili dei servizi, collaborando con il Presidente nel governo dell'ente.
2. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 18 - Adunanze e deliberazioni

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta viene convocata dal Presidente dell'Unione.
3. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
4. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo. Esse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione; convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali e/o di

responsabilità dei servizi e adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente è eletto tra i Sindaci dei Comuni associati, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
3. Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto. Il Presidente decade in ogni caso con la cessazione dalla carica di Sindaco.
4. Il Presidente deve essere espresso a rotazione da tutti i comuni aderenti, salvo espressa rinuncia.
5. Il Presidente è eletto nella prima riunione dell'Assemblea dal suo rinnovo, dopo la verifica della regolare composizione della stessa.
6. In caso di cessazione della carica di Presidente per ogni causa, prima della scadenza del mandato, l'Assemblea dei Sindaci procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco più anziano d'età componente dell'Assemblea dei Sindaci, in caso di contestuale vacanza delle cariche di Presidente e di Vicepresidente.
7. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato cura esclusivamente gli affari correnti e gli adempimenti non rinviabili.

Art. 20 - Vicepresidente

In caso di impedimento temporaneo o di assenza del Presidente dell'Unione le sue funzioni sono svolte da un Vicepresidente, nominato dal Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni associati. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.

Art. 21 - Status Amministratori

1. Si applicano agli Amministratori dell'Unione le norme previste in materia di aspettative e permessi dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.

Art. 22 - Organizzazione amministrativa

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare efficienza ed efficacia alla propria azione.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui

i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, e della correttezza ed efficienza della gestione.

3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale proprio e dei Comuni aderenti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi degli Enti, secondo criteri di economicità.

Art. 23 - Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. Il personale dipendente è assegnato alla dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità organizzativa.
3. Il personale dipendente presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è, di norma, trasferito presso l'Unione, distaccato o comandato nella struttura organizzativa dell'Unione stessa, nel rispetto delle relazioni sindacali previsto dalle norme e di contratto nel tempo vigenti.
4. Per specifiche iniziative di collaborazione l'Unione ed i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
5. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale sarà prioritariamente trasferito nei comuni aderenti a seguito di intesa con i medesimi.
7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
8. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Funzioni locali.

Art. 24 - Dirigente apicale

1. Il Dirigente apicale dell'Unione viene nominato dal Presidente fra le figure indicate dall'art. 14 comma 5 della L.R. 04.02.2016 n. 2 e ss.mm.ii.
2. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento nazionale della dirigenza pubblica ove sia prevista e disciplinata la figura del Dirigente Apicale degli Enti Locali, l'efficacia del 1° comma è rinviata e il Presidente dell'Unione si avvale di un segretario, scelto preferibilmente fra uno dei segretari dei comuni associati.
3. Il dirigente apicale e/o il segretario: a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti; b) sovrintende allo svolgimento delle

funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;c)partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. Al dirigente apicale vengono attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 25 - Direttore generale

1. Fino alla completa applicazione della riforma della dirigenza l'Unione può istituire la figura del direttore.
2. Il Direttore è nominato ed incaricato con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.
3. Il Direttore ha la responsabilità dell'attività gestionale dell'Unione ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e governa le figure dirigenziali e direzionali dei servizi.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regola le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.
5. Il Presidente può attribuire le funzioni di Segretario dell'Unione al Direttore, ove in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale;

Art. 26 - Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato.
2. Tutto il personale dell'Unione è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

Art. 27 - Attività gestionale

1. La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.

4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs n. 267/2000.

Art. 28 - Patrimonio

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL associati, da trasferimenti da Provincia, Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.
2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.
3. E' demandato all'Assemblea l'approvazione dell'apposito Regolamento di contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Art. 29 - Autonomia finanziaria

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Le fonti di finanziamento dell'Unione sono costituite da:
 - a) entrate proprie;
 - b) trasferimenti dei Comuni aderenti;
 - c) trasferimenti e contributi comunitari, statali, regionali e/o da altri enti.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, delle tariffe e dai contributi sui servizi a essa affidati.
4. E' demandato all'Assemblea, in fase di individuazione dei criteri e indirizzi per la predisposizione del Regolamento di contabilità da parte della Giunta, la definizione delle modalità di conferimento di eventuali ulteriori risorse da parte dei singoli comuni aderenti.

Art. 30 – Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli Enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea.
2. Gli enti aderenti hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato.

Art. 31 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo e il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 32 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di Contabilità, approvato dall'Assemblea dell'Unione.

Art. 33 - Revisore dei conti

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Unione elegge un Revisore.
2. Il revisore è scelto con le forme e le modalità di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016.
3. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
5. Il Revisore collabora con l'Assemblea dei Sindaci nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.
6. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dei Sindaci dell'Unione.

Art. 34 - Raccordo con gli Enti

1. L'Unione, assicura una costante informazione sulla propria attività ai Comuni che ne fanno parte.
2. L'Unione favorisce la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.

3. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 35 -Interventi degli Amministratori

1. I componenti dell'Assemblea e della Giunta dell'Unione, nonché i Consiglieri Comunali dei comuni aderenti, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 36 - Trasparenza

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

Art. 37 - Albo delle pubblicazioni

1. L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti contestualmente all'affissione all'albo debbono essere trasmessi ai Comuni associati.
2. L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini.

Art. 38 - Modificazioni statutarie

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione, i quali devono deliberare al riguardo entro trenta giorni dal ricevimento secondo le procedure e le maggioranze di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
3. La proposta di modifica si intende approvata quando la maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole.
4. I Comuni invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica statutaria entro cinque giorni dalla sua adozione.
5. Con periodicità biennale l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro

adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità, nonché all'evoluzione del quadro normativo.

Art. 39 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

Art. 40 – Norme finali

1. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'Albo pretorio dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio telematico di tutti i comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifiche statutarie.
3. L'approvazione del presente statuto comporterà la decadenza degli attuali organi dell'Unione e l'elezione di nuovi organi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.